



REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE E LA FREQUENZA AI CORSI

In vigore dal 10/04/15

- Art. 1** per poter accedere ai corsi organizzati dall'Istituto Gemmologico Italiano occorre aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso almeno del Diploma di Scuola Media inferiore.
- Art. 2** per poter accedere ai corsi che rilasciano un diploma, l'allievo deve essere in regola con il pagamento della quota di Socio I.G.I. che deve versare al momento dell'iscrizione al corso.
- Art. 3** il pagamento del corso dovrà essere effettuato seguendo le modalità riportate sul foglio d'iscrizione del singolo corso.
- Art. 4** nel caso in cui la rinuncia al modulo/settimana di corso venga comunicata durante i 15 giorni antecedenti l'inizio del corso l'allievo dovrà corrispondere all'Istituto il 50 % dell'intera quota. In caso di mancato preavviso scritto o via fax, l'allievo sarà tenuto al saldo dell'intera quota. Il rinvio da un periodo ad un altro va comunque concordato con la Segreteria.
- Art. 5** l'allievo che, all'atto dell'iscrizione, presenterà un piano di studi comprensivo dei corsi che desidera frequentare ed avrà versato gli accenti relativi avrà la priorità assoluta sui periodi scelti. Qualora l'allievo, per qualsiasi motivo, non potesse rispettare il calendario da lui stabilito perderà automaticamente questa priorità.
- Art. 6** l'allievo non potrà accumulare più di 6 ore di assenza per ogni modulo/settimana di corso, pena l'annullamento del modulo/settimana e la perdita dell'intera quota.
- Art. 7** gli orari delle lezioni diurne sono: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00; gli orari delle lezioni serali sono dalle 20.00 alle 23.00. Gli studenti potranno rimanere all'interno della struttura solo negli orari indicati.
- Art. 8** non sono ammessi ritardi. Le lezioni inizieranno e termineranno negli orari indicati nell'Art. 7. Coloro i quali non rispetteranno tali orari non verranno ammessi all'interno delle aule dove si terranno le lezioni.
- Art. 9** il costo di ogni modulo/settimana di corso potrà subire degli aumenti che verranno comunicati all'allievo con almeno tre mesi di anticipo sulla data fissata per tale aumento. Sarà comunque data possibilità all'allievo di saldare tutti o parte dei moduli/settimane di corso restanti al prezzo iniziale, a condizione che tale pagamento avvenga prima della data stabilita per l'attivazione dell'aumento.
- Art. 10** qualora l'allievo iscritto a qualsiasi corso I.G.I. dovesse subire un procedimento penale, verrà momentaneamente sospeso dai corsi.
- Art. 11** qualora l'allievo iscritto a qualsiasi corso I.G.I. dovesse subire una sentenza penale di condanna, l'Istituto Gemmologico Italiano si riserva di trattenere quanto versato per il corso e di sottoporre il diritto del prosieguo della frequenza ai corsi al Consiglio di Amministrazione.
- Art. 12** l'allievo che per accertate cause di forza maggiore non abbia potuto frequentare un modulo/settimana di corso già prenotato (in conformità con l'articolo 3 del presente Regolamento), conserva il diritto a frequentare lo stesso in altra data, in accordo con il calendario dei corsi e la disponibilità dei posti. Tale modulo/settimana di corso potrà comunque essere frequentato dall'allievo entro e non oltre i sei mesi successivi alla data a suo tempo prenotata, pena la perdita della quota versata, fatte salve le condizioni di cui all'art. 4.
- Art. 13** la Direzione dell'Istituto si riserva di poter variare le date relative alle settimane di corso previste dal calendario attuale tramite comunicazione con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente almeno 15 giorni prima della data a suo tempo prestabilita. L'allievo verrà quindi inserito di diritto nel primo modulo/settimana equivalente previsto dal calendario.
- Art. 14** l'allievo che, durante il normale svolgimento delle lezioni, causi la perdita o la rottura di una gemma o strumento sarà tenuto, entro e non oltre un periodo di tre mesi, alla sostituzione della stessa con una gemma/ o con uno strumento avente analoghe caratteristiche.
- Art. 15** il costo di ogni corso e della quota Associativa è quello riportato nel listino Associazioni e corsi.
- Art. 16** qualsiasi controversia tra le parti in relazione e/o derivante dai danni arrecati dall'allievo e comunque ogni controversia che dovesse insorgere a vario titolo (tra cui anche il caso di cui all'art.14 verrà demandata una procedura di mediazione condotta da un unico mediatore scelto, nominato e procedendo secondo il Regolamento di Mediazione della Corte Europea di Arbitrato e Mediazione, secondo le norme in vigore alla data di deposito della domanda di mediazione. Se la mediazione va a buon fine la relazione del mediatore costituisce un accordo tra le parti risolutivo della controversia esistente o per evitare un futuro contenzioso. Una parte può richiedere l'esecuzione presso qualsiasi corte di ogni obbligazione derivante dal suddetto accordo.